



INDICE

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI..... | 3 |
| ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO | 3 |
| ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE..... | 4 |
| ARTICOLO 4 - COLLAUDO -VERIFICA DI CONFORMITA' | 4 |
| ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI..... | 5 |
| ARTICOLO 6 - PENALI | 6 |
| ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ARTICOLO 8 - RECESSO..... | 9 |
| ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 10 |
| ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA | 10 |
| ART.11 - REVISIONE PREZZI..... | 11 |
| ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO | 12 |
| ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE ETICO 13 | |
| ARTICOLO 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO | 14 |
| ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI..... | 14 |
| ARTICOLO 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ..... | 14 |
| ARTICOLO 17 - OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS. 231/01 | 14 |
| ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE | 15 |
| ARTICOLO 19 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO..... | 15 |





ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI..... 16

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura annuale di calzature antinfortunistiche estive ed invernali per il proprio personale, il tutto dettagliato nel presente Contratto e nelle schede tecniche fornite in sede di gara;
- 2) che il concorrente ----- è risultato aggiudicatario provvisorio dell'appalto avendo offerto in sede di gara il ribasso del____;
- 3) che in data_____, la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, la verifica della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
- 4) che in data_____, con nota_____, la Stazione Appaltante ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;





6) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:

- la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 11 del presente Contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Servizio** si intende la fornitura annuale di calzature antinfortunistiche estive ed invernali in dotazione al proprio personale;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende il dr. Ferdinando Coppola;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, di eseguire la fornitura di 2.250 calzature estive antinfortunistiche e di 2.250 calzature invernali antinfortunistiche, per complessive 4.500 paia, con caratteristiche conformi a quelle stabilite nelle schede tecniche fornite in sede di gara dalla Stazione Appaltante.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva:

- a) di esercitare l'opzione al proseguimento della fornitura di scarpe antinfortunistiche, estive ed invernali, per un ulteriore anno ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006. Nel caso di esercizio del diritto di opzione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura a agli stessi patti e condizioni del presente Contratto;





b) di avvalersi nel corso della durata del Contratto della facoltà aumentare l'esecuzione della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440/1923. In caso di aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale, la fornitura integrativa deve essere eseguita alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerata agli stessi prezzi unitari.

2.3 Nello specifico, l'Appaltatore si obbliga:

a) a completare la consegna delle calzature estive entro e non oltre il 10 maggio 2016 e a completare la consegna delle calzature invernali entro e non oltre il 15 ottobre 2016 (nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvallesse della facoltà di rinnovo annuale - per il 2017 - del contratto l'Appaltatore deve rispettare i medesimi tempi di consegna);

b) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna delle calzature presso le sedi operative di ASIA (vedi allegato 1 sedi di consegna), indicate negli ordinativi emessi dal Magazzino Generale, e ad attenersi ai tempi di consegna fissati per ciascuna sede (resta inteso che la consegna delle calzature estive e di quelle invernali deve essere completata entro i termini essenziali di cui alla precedente lett. a).

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - NOMINA DEL REFERENTE DELL'APPALTATORE

3.1 Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e degli articoli 300 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante ha affidato al sig. Francesco Avolio l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto con il compito di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore.

3.2 L'Appaltatore, a sua volta, designa il signor _____, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto i cui recapiti sono: telefono _____ indirizzo e-mail _____ @ _____. Le comunicazioni inviate al referente si intendono eseguite a tutti gli effetti nei confronti dell'Appaltatore.

ARTICOLO 4 - COLLAUDO -VERIFICA DI CONFORMITA'





4.1 Il collaudo delle calzature viene demandato a laboratori specializzati e consiste in verifiche di conformità rispetto alle schede tecniche dei campioni consegnati in sede di gara e in prove tecniche di tipo distruttivo, mediante analisi di laboratorio, riguardanti la qualità. Il numero di calzature sottoposte ad analisi (distruttive) a carico dell'Appaltatore non potrà eccedere i 5 esemplari per ciascun tipo di calzatura. Le operazioni di collaudo eseguite devono risultare da apposito certificato rilasciato dal laboratorio e propedeutico alla fatturazione del corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Ulteriori analisi di laboratorio eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante restano a carico di quest'ultima se i riscontri risultano conformi alle caratteristiche richieste; in caso contrario, sono a carico dell'Appaltatore, oltre alle spese di reintegro delle calzature analizzate le penali previste dal presente Contratto.

4.2 Le calzature che, in seguito agli accertamenti eseguiti, siano risultate inadeguate e/o imperfette sono restituite all'Appaltatore, che entro i successivi 7 giorni deve provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione delle calzature difettose. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 6, la mancata conformità delle calzature obbligando alla sostituzione delle stesse, equivale a mancata consegna della fornitura.

4.3 Nel caso di reiterati accertamenti con esito negativo ai controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

5.1 Il corrispettivo di ciascuna fornitura è pari al prezzo unitario offerto moltiplicato il numero di calzature consegnate. In particolare, l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che il prezzo unitario della calzatura antinfortunistica estiva è pari ad Euro _____ e che il prezzo unitario della calzatura antinfortunistica invernale è pari ad Euro _____ . Tali prezzi





unitari devono essere applicati anche all'ipotesi in cui la Stazione Appaltante eserciti l'opzione alla prosecuzione per un ulteriore anno della fornitura ovvero si avvalga della facoltà di incrementare la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo, così come previsti dal precedente articolo 2.2.

5.2 Il pagamento delle forniture è eseguito entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Appaltatore. La fattura deve riportare gli estremi Contratto, il numero d'ordine, il CIG della gara e deve essere corredata da copia delle bolle di consegna (DDT) e da copia del certificato di collaudo, attestante la regolare esecuzione della fornitura, rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D, 80146 NAPOLI, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

5.3 Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 6 - PENALI

6.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale del 2%, da calcolare in base al valore della parte di fornitura consegnata in ritardo rispetto ai tempi fissati nell'ordinativo emesso dalla Direzione Acquisti per ogni giorno di ritardo e per i primi 10 giorni;
- b) una penale del 3%, da calcolare in base al valore della parte di fornitura





consegnata in ritardo rispetto ai tempi fissati nell'ordinativo emesso dal Direzione Acquisti per ogni giorno di ritardo dopo i primi 10 giorni e fino al 20° giorno.

6.2 Se il ritardo dovesse superare il ventesimo giorno senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla consegna di quanto dovuto, la Stazione Appaltante, oltre al diritto di applicare le penalità nella misura in cui alla precedente lettera b), si riserva la facoltà insindacabile di annullare "ipso iure" l'ordinativo emesso, di provvedere ad affidare la fornitura ad altro operatore economico, addebitando i relativi costi all'Appaltatore. In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa delle inadempienze riscontrate.

6.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

6.4 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 7- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 in





materia di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. qualora venga accertata l'insussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010;
- e. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo;
- f. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g. violazione di quanto previsto dall'art. 13 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto.
- h. Nel caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali.

Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), c) e d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a mezzo PEC all'Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli inadempimenti che legittimano la risoluzione del Contratto verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 7 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora





dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del Contratto.

7.2 DURC negativo per due volte consecutive

Nel caso in cui venga acquisito un DURC negativo per due volte consecutive, si procede alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.

7.3 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte tanto da compromettere la regolare esecuzione della fornitura. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

7.4 Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate al precedente capoverso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 8 - RECESSO

8.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al





decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

8.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento dei servizi resi a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

9.1 In nessun caso è previsto il subappalto nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad





avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ART.11 - REVISIONE PREZZI

11.1 La Stazione Appaltante provvederà, nel caso di esercizio del diritto di opzione,





su istanza dell'Appaltatore, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs n. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto Legislativo. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione FOI pubblicato dall'ISTAT.

ARTICOLO 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

12.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle forniture di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione mediante il rilascio del certificato di collaudo emesso dal laboratorio che abbia eseguito le verifiche, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

12.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti





da parte dell'Appaltatore.

12.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE ETICO

13.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto e del relativo Lotto.

13.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

13.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte





(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

14.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in_____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

14.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

15.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

16.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

ARTICOLO 17 - OSSERVANZA CODICE ETICO E NORMATIVA EX D. LGS.

231/01

17.1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, l'Appaltatore si impegna, nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001 e reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

17.2 In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell' Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di





quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

17.3 L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Napoli, reperibile sul sito www.asianapoli.it.

17.4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

18.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

18.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 19 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

19.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto;:

- a) Disciplinare di Gara
- b) Offerta presentata dall'Appaltatore.
- c) Schede Tecniche calzature;





d) Elenco Sedi Operative ASIA.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

20.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

20.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 163/2006 e smi; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Napoli, 00/00/2016

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 18 (Foro competente) del Contratto
ASIA Napoli SpA L'Appaltatore

Allegati:

1) Elenco sedi di consegna

